COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

VIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 143

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

GAGLIARDI ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889);

CACCIATORE: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966);

PAG.

BOVA ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254);

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620) 144

PRESIDENTE . 144, 145, 146, 147, 148, 149

BOSISIO 147

BREGANZE 146, 147, 148

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 144, 147, 149

COCCIA 144, 145, 146, 147, 148

MANNIRONI 148

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione* 144, 147, 148, 149

TENAGLIA 149

La seduta comincia alle 18,25.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berlinguer Mario, Bova, Reggiani, Verga della IV Commissione, e De Marzi Fernando, Napoli, Sabatini, Scalia e Storti Bruno della XIII Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Zoboli ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847); Amatucci ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057); De Florio ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208); Buttè ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377); Storti Bruno ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432); Gagliardi ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889); Cacciatore: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966); Bova ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254); Breganze e Pennacchini: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto delle controversie individuali di lavoro (2620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli, Coccia, De Florio, Lama, Mazzoni, Sulotto, Bavetta, Crapsi, Fasoli, Guidi, Pellegrino, Re Giuseppina, Spagnoli: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847); Amatucci, Breganze, Ruffini, Pennacchini: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057); De Florio, Guidi, Spagnoli, Zoboli Sforza, Bavetta, Fasoli, Re Giuseppina, Crapsi, Pellegrino, Coccia: « Modifica dell'articolo 282 del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208); Buttè, Colombo Vittorino, Pucci Ernesto, Bianchi Fortunato, Alba, Buzzi, Gerbino, Isgrò, Bersani: « Trattazione extra giudiziale delle controversie di lavoro » (1377); Storti, Sabatini, Borghi, Biaggi Nullo, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari Nerino, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti Carlo, Amadei Giuseppe, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432); Gagliardi, Cavallari Nerino, Colombo Vittorino, Carra, Mengozzi, De Mita, Girardin, Borra, Bianchi Gerardo, Bianchi Fortunato, Cengarle, Ceruti Carlo, Alba, Colasanto, Veronesi: « Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie » (1889); Cacciatore: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » (1966); Bova, De Marzi, Laforgia, Urso, Tambroni, Del Castillo, Sgarlata: « Disposizioni riguardanti l'onere delle spese di giudizio per i lavori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria » (2254); Breganze e Pennacchini: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro » (2620).

Nella precedente seduta abbiamo completato l'esame del capo secondo relativo alle controversie di lavoro, tranne alcuni punti rimasti in sospeso. Rimarrebbero da esaminare le proposte di modifica al capo terzo, relativo alle controversie previdenziali ma il Governo aveva ieri sera espresso la sua opinione, che era per il totale stralcio di questa parte. Desidererei conoscere se il Governo mantiene questa sua proposta.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sì, il Governo insiste in questa richiesta.

PRESIDENTE. Pertanto il Governo, intendendo effettuare un riassetto completo di tutta la materia, che è in fase avanzata di studio, propone lo stralcio di tutta questa parte, perché ritiene di dover fare in proposito un lavoro più ampio e completo.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Come Relatore, mi rimetto alle Commissioni.

COCCIA. Ho preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale. Debbo subito dire che, poiché da parte del rappresentante del Governo non vi è stata la minaccia, che poteva assumere carattere ricattatorio, di chiedere la rimessione in Aula del provvedimento qualora la Commissione avesse approvato il nuovo testo dell'articolo 460 del codice di procedura civile, secondo le proposte del Comitato ristretto e da me presentate, ma ho sentito invece la manifesta volontà di portare a compimento una più ampia riforma, mi permetto di insi-

stere brevemente sulle ragioni per le quali il Comitato ristretto è pervenuto alla formulazione dell'articolo 460 e anche sull'emendamento, che ha il carattere di norma transitoria, che ho presentato. Vorrei fare una illustrazione globale a meno che lei, onorevole Presidente, non ritenga preferibile che io parli a parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. È preferibile trattare l'argomento nella sua globalità, perché, se decidessimo di stralciare la materia – o per consenso unanime o attraverso una votazione – allora l'intero problema non si porrebbe più.

COCCIA. Io mi pronuncio contro la richiesta di stralcio, soprattutto perché ritengo che il Comitato ristretto non abbia voluto assolutamente affrontare tutta la serie di norme che regolano il contenzioso previdenziale. Il Comitato ristretto ha voluto, per simmetria con la soluzione data al tentativo di conciliazione, dare anche qui una determinata soluzione che si ispirasse al principio della salvezza della indisponibilità dei diritti dei lavoratori.

Indubbiamente, noi qui affrontiamo non i crediti di lavoro in senso stretto, ma le prestazioni previdenziali, che, per quanto riguarda le pensioni, sono considerate come salario differito; quindi siamo di fronte a diritti che non possono essere risolti per via di disponibilità.

Riteniamo che, così come abbiamo introdotto con il tentativo di conciliazione per via facoltativa la possibilità di esperire un approccio in sede non sindacale, ma nell'ambito di una commissione in cui sono rappresentate le organizzazioni sindacali, non si giustifica la diversità di disciplina per l'esperimento conciliativo in materia di pensione e previdenziale.

Questo perché vi è una esigenza di composizione delle richieste dei lavoratori che deve valere sia nei crediti di lavoro sia per quanto riguarda il contenzioso previdenziale assicurativo.

Come abbiamo sancito il principio facoltativo della conciliazione ed abbiamo lasciato aperta la possibilità di adire il giudice ordinario, può coesistere un termine perentorio per le procedure amministrative che abbia come penalità la decadenza del diritto sottostante.

Su questa questione, che è stata fortemente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, vi è stata recentemente anche una sentenza della Corte Costituzionale del 16 giugno 1964, n. 47, la quale ha mostrato di considerare obbligatorio il presupposto processuale dell'esperimento amministrativo avanti alle istanze amministrative previste dalle leggi che regolano tutte le fasi amministrative; ma nello stesso tempo ha mostrato la sua propensione nel limitare gli atti dispositivi del lavoratore all'efficacia della domanda di prestazione, senza precludere definitivamente la tutela del sottostante diritto.

C'è ancora da dire come la stessa Corte d'appello di Torino, con sua ordinanza, ha sollevato la questione dell'incostituzionalità della norma, perché ritiene che sia un atto dispositivo la decadenza laddove siano spirati i tempi.

Pertanto ritengo che il problema del tentativo, in fase amministrativa, di conciliazione, perché così lo si deve considerare, sia disciplinato unitariamente nei due settori. Ed è questa la simmetria della soluzione che abbiamo voluto proporre anche per l'articolo 460.

Riteniamo di dover aggiungere un'altra considerazione: se in fondo si giustifica la validità delle transazioni mediante atti volontari, nel nostro sistema, non si può sostenere la validità di atti dispositivi, che nel caso specifico deriverebbero dall'inerzia del comportamento del lavoratore, come per esempio nel caso che non avesse fatto entro i prescritti termini ricorso al Comitato esecutivo. La proposta nostra tende pertanto a degradare i ricorsi amministrativi a una mera condizione di procedibilità. È inutile che stia qui a illustrare i riflessi sostanziali di questa innovazione, che sono noti a tutti gli onorevoli colleghi: introdurre questa norma significa infatti porre fine a una norma che commina per la scadenza del termine la perdita di importanti diritti, qual'è per esempio quello alla pensione.

Concludendo, chiediamo una innovazione che si giustifica sotto vari profili: sotto il profilo sostanziale, sotto il profilo sociale e sotto il profilo di dare una unitaria disciplina alla procedura di conciliazione.

PRESIDENTE. Tecnicamente non si può parlare di stralcio, in quanto nessuna delle proposte di legge si riferisce al capo del codice di procedura civile, relativo alle controversie previdenziali; si tratta solo di proposte di modifica avanzate dal Comitato ristretto, per cui lo stralcio non potrebbe avere la conseguenza, che gli è propria, di mantenere in vita quanto stralciato. Mi sembra più esatto parlare di passaggio o non alla discussione. Pongo, quindi, in votazione la richiesta del Governo di non passaggio alla discussione delle modifiche proposte agli articoli del capo

terzo del codice di procedura civile e cioè agli articoli da 459 a 465. Il Relatore, onorevole Riccio ha dichiarato di rimettersi alle Commissioni.

(*È accolta*).

L'onorevole Cacciatore ha presentato un articolo aggiuntivo 466-*bis*, che si riferisce alla materia sia del capo secondo, sia del capo terzo. Ne dò lettura:

« Per tutte le controversie di cui ai capi secondo e terzo vi è esenzione assoluta dal pagamento di ogni imposta e tassa, sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione ».

Direi che vi sono tre motivi di perplessità circa l'opportunità di impegnarci nella discussione di tale norma:

1) il Governo propende per respingere questo articolo;

2) vi è una questione di carattere sistematica, per cui si dice che in materia di codice di procedura civile non è il caso di inserire questo argomento;

3) vi è infine una questione che potrebbe essere preliminare, pregiudiziale e sotto certi aspetti assorbente: trattandosi di spesa. cioè, non abbiamo il parere – che pure è vincolante – della Commissione bilancio.

Su questo punto è comunque aperta la discussione.

BREGANZE. Certo saremmo tutti lieti di poter accordare una esenzione di natura più vasta che non quella sino ad un milione di lire. Tuttavia la situazione è quella che è: richiedere il parere alla Commissione bilancio o, non chiedendolo, trovarci in una situazione di estrema difficoltà, significherebbe in sostanza andare contro il fine che cerchiamo di realizzare, cioè di cercare di varare il provvedimento prima della fine della legislatura. Ritengo, quindi, che dovremo, sia pure con rammarico, rinunciare all'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

COCCIA. Dobbiamo insistere. La questione delle spese è di non poco conto. Ci troviamo, infatti, di fronte all'esigenza di estendere la fascia della esenzione fiscale; non soltanto: ma dobbiamo anche tenere conto dell'incidenza della svalutazione della lira. Il milione di lire di allora è infatti largamente superato dalla inflazione strisciante. Pertanto si giustifica sotto ogni profilo una esenzione fiscale quale noi la proponiamo. La nostra proposta parte della constatazione che oggi in pratica, silenziosamente, attraverso una serie di circolari ministeriali, si è tornati a fare pagare i lavoratori in una misura che ad un dipresso è simile a quella che sopportano le parti in controversie diverse da quelle di lavoro. Tutto ciò in pratica costituisce un ostacolo all'accesso alla giustizia da parte del lavoratore.

Riteniamo comunque, pur prendendo atto dei rilievi circa la competenza della Commissione bilancio, che ci si trovi di fronte ad una misura la cui incidenza economica è di scarsissima portata ed inoltre questo non porterebbe pregiudizio immediato sul bilancio dello Stato. Per contro questo emendamento renderebbe possibile in molti casi l'accesso alla giustizia da parte del lavoratore; sopratutto chi vive nelle zone meridionali del nostro paese sa come in realtà molto spesso non si adisce la giustizia perché non si è in possesso del denaro necessario per sopportare le spese. È proprio per far fronte a questo stato di cose che noi abbiamo proposto, in questa sede di riforma, sia pur parzialissima, del diritto del lavoro, di affrontare anche questo aspetto dolente della vita del processo del lavoro.

E nel senso da noi caldeggiato si sono espresse anche organizzazioni sindacali e la nostra tesi è stata dibattuta anche al convegno degli avvocati e magistrati, che ha posto tra i punti da risolvere anche questo rilievo dei limiti dell'esenzione fiscale nella misura indicata dal nostro emendamento.

Per quanto detto non riteniamo quindi che possa costituire elemento preclusivo il parere della Commissione bilancio e poiché crediamo fermamente nella validità degli emendamenti presentati da me e dall'onorevole Cacciatore, insistiamo su di essi e chiediamo che essi siano posti in votazione.

PRESIDENTE. C'è un punto della sua esposizione che non ho ben capito: quello riguardante le ragioni per le quali non sarebbe necessario richiedere il parere della Commissione bilancio.

COCCIA. Non ho una conoscenza del regolamento così profonda da potere essere sicuro di quanto affermo. Ritengo tuttavia che non si tratti di un impegno di spesa; si andrebbe a prevedere una esenzione fiscale che non prende in considerazione un capitolo della spesa. Non mi pare quindi che vi sia correlazione col bilancio dello Stato. Del resto, quando la Commissione agricoltura recentemente ha deliberato alcune nuove norme in materia di patti agrari – parlo, per esempio, delle procedure previste per i controlli di colonie miglioratarie – e ha voluto inserire una clausola relativamente all'esenzione fiscale di quel procedimento, non mi

risulta che abbia chiesto il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Quando si parla di esenzione di imposte e tasse, non c'è dubbio che si debba richiedere il parere della Commissione bilancio. È une questione già più volte delibata in sede di Commissione giustizia.

A questo punto, dal punto di vista regolamentare, ci sono due soluzioni: porre ai voti l'emendamento e sperare che non sia approvato, perché, altrimenti, tutto l'*iter* si bloccherebbe, oppure stralciare questa parte, e correlativamente tutte le proposte di leggi riguardanti questo punto, e su queste chiedere il parere alla V Commissione bilancio.

BOSISIO. Nel merito sono favorevole all'emendamento, però anch'io ritengo che sia assolutamente necessario il parere della Commissione bilancio, in quanto si tratta di un mancato introito dello Stato. A questo punto, però, richiedendo il parere, noi rinvieremmo tutto alla prossima legislatura. Tra i due mali, quindi, conviene scegliere il male minore: lo stralcio.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Io pregherei di stralciare questo punto, nel senso che lo lasciamo a futura memoria. Non credo che abbiamo altra via. In qualunque situazione ci poniamo, sia che lo votiamo ed è approvato ed occorre poi il parere della Commissione finanze, sia che non è approvato, compromettiamo il problema, almeno per questa legislatura. Quindi, sono favorevole allo stralcio.

COCCIA. Udite le considerazioni dell'onorevole Relatore, aderisco allo stralcio.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo per lo stralcio.

PRESIDENTE. Anche su questo punto debbo richiamare l'attenzione che non sarebbe esatto decidere lo stralcio dell'articolo proposto dall'onorevole Cacciatore, dato che non si saprebbe come tenerlo in vita. Esso però trova corrispondenza in alcune delle proposte di legge all'ordine del giorno, per cui può rimanere stabilito che, su proposta dell'onorevole Relatore, dal complesso dei provvedimenti abbinati sono separate le proposte di legge Gagliardi ed altri n. 1889, Cacciatore n. 1966, concernenti l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché la proposta di legge Bova n. 2254, connessa con le precedenti. Esse rimarranno all'ordine del giorno della Commissione per essere discusse in un prosieguo di tempo.

(*Così rimane stabilito*).

C'è ora da risolvere la questione della migliore collocazione delle parole finali dell'articolo 448-*bis* « o di previdenza ».

L'articolo era stato approvato nella seguente formulazione:

« Il giudice, su istanza di parte, condanna il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Il secondo comma dell'articolo 282 si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di lavoro (o di previdenza) ».

Ma le suddette parole finali sono state approvate solo nel principio salvo miglior collocazione.

BREGANZE. Si tratta in pratica di una integrazione dell'articolo 282 dello stesso codice. Proporrei di elaborare un articolo aggiuntivo.

I temi sono due: l'uno è la provvisionale, l'altro l'esecuzione provvisoria. Si è discusso lungamente se la semplice dizione dell'articolo 282 fosse sufficiente. Si è risposto di no. Se un direttore generale di una grossa azienda chiede un determinato compenso o dovuta liquidazione, non può ritenersi che questo credito sia del tutto alimentare.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Credo che potremmo fare un articolo a parte, in quanto non modifichiamo affatto il contenuto né del primo né del secondo comma dell'articolo 282, in rapporto al quale indichiamo invece una specificazione. Potremmo dire cioè non « il secondo comma dell'articolo 282 si applica », ma « Il secondo comma dell'articolo 282 si applica senza cauzione anche del caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di previdenza ».

PRESIDENTE. La formulazione mi sembra conveniente, purché l'articolo sia collocato tra le norme generali.

BREGANZE. Invece di « modificazioni » basterebbe dire nella rubrica « Esecuzione provvisoria ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Salvo collocazione, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, con il titolo « Esecuzione provvisoria »:

« La esecuzione provvisoria di cui al secondo comma dell'articolo 282 si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di previdenza ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 aggiuntivo, proposto dall'onorevole Breganze:

« Il secondo comma dell'articolo 148 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, pubblicato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato:

" Ugualmente dispone il giudice d'appello che rimette le parti alla sezione per le controversie di lavoro, a norma del secondo comma dell'articolo 450 del codice civile " ».

BREGANZE. Il secondo comma dell'articolo 450 prevedeva che una causa instaurata dinanzi alla corte d'appello a qualunque titolo andasse alla magistratura del lavoro. Noi in un precedente emendamento avevamo proposto che negli uffici costituiti in più sezioni, la causa deve andare alla sezione che tratta quella materia.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Capisco il dubbio dell'onorevole Breganze, ma per superarlo mi sembra sarebbe sufficiente inserire un comma, per cui le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate. Mi sembra pleonastico.

BREGANZE. Per la prima parte, dichiaro che è un motivo di opportunità che mi suggerisce questo tipo di *vacatio* più lunga.

Il secondo punto, è una norma tipicamente transitoria. È una conservazione dell'atto processuale.

PRESIDENTE. Salva la scissione in due articoli, ci sono osservazioni ?

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Sulla prima norma, nessuna osservazione, nel senso che possiamo prevedere una *vacatio* più lunga; e mi sembra anche giusto.

Sulla seconda parte, mi permetterei fare una osservazione che è di sostanza: innoviamo la competenza ed escludiamo un giudizio di appello. Mi sembrerebbe giusto che queste cause rientrassero, prevedendo un brevissimo termine, nel sistema ordinario.

Mi permetterei dire che sostanzialmente gli appelli pendenti debbono essere riassunti avanti al tribunale competente entro un certo termine.

BREGANZE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Rimane da considerare l'articolo 443 del codice di procedura civile che l'onorevole Scalia proponeva di sostituire con il seguente testo:

« Le Associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo e l'accordo economico fatto valere in giudizio o hanno ad essi aderito, possono intervenire in qualunque stato e grado del processo per interessi di diritto collettivo ».

L'onorevole proponente, che non è potuto intervenire a questa seduta, ha fatto sapere che insiste sul suo emendamento, che comunque l'onorevole Coccia dichiara di appoggiare.

COCCIA. Non mi pare che questa norma ponga in discussione l'articolo 39 della Costituzione in ordine alle associazioni sindacali. Qui ci rifacciamo soltanto alle organizzazioni sindacali di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo e in relazione al fatto che la controversia investa quel contratto.

Pertanto prevediamo che queste organizzazioni possano intervenire, in un intervento volontario, a tutela degli interessi dei lavoratori.

BREGANZE. Il problema è indubbiamente rilevante sia sotto il profilo del diritto sostanziale, sia processuale, sia anche costituzionale. Prendendo il problema sotto il profilo del diritto civile sostanziale dobbiamo chiederci che veste hanno oggi queste organizzazioni sindacali. È del tutto pacifico che queste organizzazioni, fino a che non viene attuato l'articolo 39 della Costituzione, sono delle associazioni non riconosciute. L'articolo 36 del codice civile prevede anche le associazioni non riconosciute e attribuisce a queste anche una capacità processuale che trova esplicazione dell'articolo 75 del codice di procedura civile. Per tutto questo, con una riserva che poi dirò, sarei indotto a pensare che si potesse anche configurare una esistenza di un interesse di questi soggetti e pertanto una legittimità alla loro presenza in giudizio. Il loro intervento sarebbe naturalmente un intervento principale in quanto non sarebbero in causa per proteggere gli interessi di un loro iscritto, ma per tutelare gli interessi di tutta la categoria.

L'unica mia preoccupazione riguarda l'articolo 39 della Costituzione e le conseguenze che la Corte Costituzionale possa trarre da questa materia e pertanto non vorrei che, pur con tutte le buone intenzioni, noi creassimo una norma sottoposta a censura costituzionale. Mi pare doveroso accennare a questa mia perplessità onde avere la consapevolezza di pronunciarci in un senso o nell'altro.

MANNIRONI. Dichiaro che non accetto e non voterò l'emendamento proposto, in quando ritengo che l'emendamento non sia accettabile per ragioni soprattutto di carattere pratico. Mi rendo conto dell'importanza del problema e mi rendo conto del fatto che spesso si ha la necessità di provocare un pronunciamento dell'autorità giudiziaria per l'applicazione e l'interpretazione di determi-

nati princìpi riferentisi alla materia di lavoro. Mi pare però che questa esigenza, legittima, possa essere sodisfatta in altra sede e non mi rendo conto del fatto che una questione di carattere generale che estranea al rapporto processuale tra due privati, possa essere inserita in un'altra questione sempre di carattere generale. Gli interventi nel processo civile sono ammissibili quando ci sia un interesse legittimo da tutelare.

TENAGLIA. Io vedo con simpatia questo articolo, ma ritengo che possa creare innumerevoli problemi di carattere costituzionale e pratico, per cui possiamo auspicare l'introduzione di questo principio, ma non lo ritengo attuabile in questo momento. Può verificarsi il caso infatti di un lavoratore che non sia iscritto ad alcun sindacato e che, tuttavia, intervengano vari sindacati per motivi diversi.

Per queste ragioni dichiaro di non poter accettare l'emendamento, pur comprendendone lo spirito.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Sono contrario a questo emendamento e spiego brevemente il perché di questo mio atteggiamento. Il principio indicato potrebbe essere senz'altro accolto nel momento in cui si procedesse alla regolamentazione giuridica dei sindacati, nel senso che questi potrebbero venire considerati portatori collettivi anche degli interessi dei singoli, cui il sindacato potrebbe, in altre parole, sostituirsi anche per quanto riguarda la presenza in giudizio.

Allo stato però, posto che il sindacato non è giuridicamente costituito ed è soltanto una associazione di fatto, non si può affidargli la rappresentanza in difesa degli interessi dei singoli, in quanto è proprio questo che si evince dalla formulazione dell'articolo e dell'emendamento, intendendosi con quest'ultimo assegnare la qualifica di parte al sindacato.

È vero che nel nostro ordinamento è già prevista la tutela di certi interessi collettivi da parte di un terzo che interviene nel giudizio, ma questo è possibile soltanto nel caso che l'ente cui è affidata tale tutela sia giuridicamente costituito (il che non è, come detto, il caso del sindacato), per cui nel nostro caso non potremmo rifarci né all'articolo 36 del codice civile, né l'articolo 75 del codice di procedura civile. Non l'articolo 36 perché prevede che le associazioni di fatto possono, sì, stare in giudizio, ma soltanto per la tutela di interessi propri dell'associazione stessa unitariamente considerata. Non l'articolo 75 che, per quanto riguarda la capacità processuale, si richiama al citato articolo 36.

Oltre a quelle previste da tali articoli, abbiamo altre forme: assistenza, intervento adesivo, rappresentanza, ma è chiaro che nessuna di questa può essere adottata per il caso in esame.

Vorrei quindi pregare i colleghi presentatori di questo emendamento di ritirarlo, proprio per evitare di compromettere con una reiezione in questo momento anche la possibilità di un futuro accoglimento, quando saranno mutati i presupposti di fatto. Se comunque si dovesse addivenire ad una votazione, preannuncio fin d'ora che il mio voto sarà contrario.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritengo che il problema della partecipazione e della rappresentanza delle organizzazioni sindacali non sia al giusto punto di maturazione, e per di più non si potrebbe comunque pensare di risolverlo in una norma particolare come quella che stiamo esaminando. Per giungere infatti alla regolamentazione giuridica delle organizzazioni sindacali occorre una normativa *ad hoc*, completa e razionale, e che per di più contenga tutte le garanzie ed i controlli che si rendono necessari. Per queste ragioni, e per le altre di carattere più strettamente tecnico a suo tempo esposte dal sottosegretario Misasi, il Governo è contrario all'introduzione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento Scalia di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Rimane pertanto stabilito che l'articolo 443 del codice di procedura civile deve intendersi abrogato.

(*Così rimane stabilito*).

Resta da votare l'articolo finale della legge, concernente la sua entrata in vigore. Propongo di rinviarlo alla prossima seduta insieme alle eventuali dichiarazioni di voto e al coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 20,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO